



DELIBERAZIONE

n. 1317

del 21-7-2021

O G G E T T O

Adozione degli accordi contrattuali con gli Enti che gestiscono strutture per il recupero e la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope - comunità terapeutiche - in applicazione del DPR 309/90, del DM 19.2.1993, della LR n. 22/2002 e della DGR n. 1438/17. Periodo 1.1.2021-31.12.2023.

Proponente: UOS Convenzioni e Privati Accreditati
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1533

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, d'intesa con il Direttore f.f. del Servizio Dipendenze (SerD), riferisce:

“Il DPR n. 309/90, concernente il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, dispone all'art. 115 che le USL possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni di riabilitazione e reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti, della collaborazione di enti ausiliari e, ai successivi artt. 116 e 117, che tale collaborazione debba attuarsi mediante apposite convenzioni per la cui stipula è condizione necessaria l'iscrizione dell'Ente all'apposito Albo della Regione di rispettiva appartenenza.

La Giunta Regionale, con DGR n. 1438 del 5.9.2017 attuativa dell'articolo 17, comma 3, della l.r. 22/02 - il quale stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provveda alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente -, ha disciplinato i contenuti di tale accordo, indicando le quantità e le tipologie di prestazioni da erogare e le modalità di verifica e controllo finalizzate ad assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata.

Preso visione del testo dell'accordo e puntualmente valutato quanto in esso esposto, l'Azienda ULSS 8 è parzialmente intervenuta nella formulazione di quanto deliberato dalla Giunta Regionale laddove lo stesso risultava carente o non congruo con la normativa nazionale e locale sulle dipendenze, introducendo alcune specificazioni e mirate modifiche per rendere lo strumento funzionale e rispettoso della complessiva disciplina.

Sulla base di tale sintesi, con deliberazione 20.6.2018 n. 859 il Direttore Generale dell'AULSS 8 “Berica”, in applicazione del succitato DPR n. 309/90 e del DM 19.2.1993, nel rispetto della normativa regionale di cui alle DGR n. 445/06, n. 3703/06, n. 3618/07, n. 1355/08 e n. 1438/17, e tenuto conto del sistema della budgettazione approvato dalla Regione del Veneto - dapprima in via sperimentale con le DGR n. 247/15 e n. 2212/16, poi mettendo a regime il modello di riparto con la DGR n. 1969/18 -, ha sancito la continuazione dei rapporti di collaborazione provvedendo a stipulare e sottoscrivere i relativi accordi contrattuali con gli enti ausiliari - usualmente denominati comunità terapeutiche (c.t.) - iscritti all'Albo della Regione Veneto e afferenti al territorio di competenza dell'Azienda, così come di seguito elencati:

- “Cosmo” Società Cooperativa Sociale di Vicenza
- “Nuova Vita Società Cooperativa Sociale” di Vicenza
- “Fondazione di Partecipazione San Gaetano ONLUS” di Vicenza
- “Il Borgo” - ONLUS di Vicenza;
- “Airone” Soc. Coop. Soc. a r.l. - ONLUS di Agugliaro (VI)
- “Comunità Papa Giovanni XXIII” Soc. coop. a r. l. ONLUS di Rimini (sede Lonigo - VI).

Le comunità menzionate sono realtà strutturate, da anni convenzionate con il SerD, e collaborano senza soluzione di continuità nell'accogliere soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti che abbisognano di seguire appositi percorsi di cura e riabilitazione.

Alcune di esse, per insorte esigenze di carattere organizzativo che hanno comportato la necessità di trasferire uno o più moduli operativi, hanno dismesso le vecchie sedi e si trovano attualmente in una contingente situazione di carenza autorizzativa, dovuta a iter amministrativi ancora in corso.

Si richiama in proposito la DGR n. 15 del 7.1.2020 con la quale la Regione Veneto, in attesa che la nuova procedura per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze - prevista dall'art. 17 bis, comma 6 della l.r. n. 22/02 - sia nota e applicata da tutti i soggetti, "ha confermato l'accredito istituzionale a valere dal 1.1.2020 per tre anni fino al 31.12.2022".

Nelle more della produzione di tali provvedimenti, il SerD, nel confermare le tipologie di offerta censite come codificate dalla Regione del Veneto e la misura della retta per ciascuna di esse prevista, propone di procedere con il rinnovo dei rapporti convenzionali aventi durata triennale, dal 1.1.2021 al 31.12.2023, con i seguenti Enti:

- "Cosmo" Società Cooperativa Sociale di Vicenza
- "Nuova Vita Società Cooperativa Sociale" di Vicenza
- "Fondazione di Partecipazione San Gaetano ONLUS" di Vicenza
- "Il Borgo" - ONLUS di Vicenza;
- "Airone" Soc. Coop. Soc. a r.l. - ONLUS di Agugliaro (VI)
- "Comunità Papa Giovanni XXIII" Soc. coop. a r. l. ONLUS di Rimini (sede Lonigo - VI).

Tale stipula è peraltro atto dovuto sia nei confronti delle altre Aziende ULSS, che regolano ciascuna i loro rapporti con le comunità terapeutiche citate unicamente sulla base dell'accordo sottoscritto dalle stesse con questa Azienda, sia riguardo gli Enti medesimi, la cui piena operatività si ritiene opportuno non debba essere condizionata da ritardi di natura amministrativa a loro non riferibili.

Si ricordano al riguardo le istruzioni - recepite dall'ex ULSS 6 "Vicenza" con deliberazione 21.7.95 n. 1704 - di cui alla circolare regionale 29.11.94 prot. 5209/20720, riportanti le disposizioni del Ministero della Sanità, nelle quali:

- si sottolinea, tra l'altro, "*l'efficacia*" che la convenzione stipulata tra l'USL competente territorialmente e la sede operativa dell'ente ausiliario "*ha nei confronti di tutte le altre unità sanitarie locali anche se ubicate fuori Regione*",
- si legittima alla stipula della convenzione soltanto l'unità sanitaria locale territorialmente competente,
- si ravvisa la necessità - dove ne sussistano i requisiti - della sottoscrizione della convenzione "*per consentire alle altre UUSLL l'utilizzo di detta struttura che, altrimenti, sarebbe pregiudicato*".

Come già sopra menzionato, la Regione del Veneto, portato a regime il modello di riparto con la citata DGR n. 1969/18, ha approvato, con la DGR n. 1778 del 22.12.20, la budgettazione alle Aziende ULSS dei LEA per persone con dipendenze patologiche (tossico/alcol dipendenze) per l'anno 2021, assegnando un budget annuo a ciascun Ente gestore quale tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti, stabilendo per ciascuna ULSS territorialmente competente la quota di riparto spettante del complessivo Fondo regionale, specificando le modalità di erogazione - in acconto mensile e a saldo trimestrale - del corrispettivo per i servizi resi dagli Enti medesimi, attraverso il sistema informativo GEKI.

La quota attribuita all'AULSS 8 "Berica" si configura per il 2021 in euro 6.103.907,00 IVA esclusa, in regime di mobilità sanitaria, ed è imputata al conto 55.04.155 del bilancio sanitario.

In considerazione della durata triennale degli accordi contrattuali sopra citati, prudenzialmente l'ipotesi di spesa annuale, in regime di mobilità sanitaria, è pari a € 6.103.907,00 IVA esclusa anche nel 2022 e nel 2023 ed è imputata al conto 55.04.155 del bilancio sanitario rispettivamente 2022 e 2023.

La Regione ha peraltro previsto che *“le Aziende sanitarie ricevono le disponibilità finanziarie per garantire il presente livello assistenziale all'interno delle risorse annualmente stanziare in sede di riparto dei Livelli Essenziali di Assistenza”*, e che *“l’Azienda territorialmente competente si rivarrà sulle Ulss di provenienza degli assistiti per i costi di loro competenza attraverso la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo) e la loro compensazione mediante apposita procedura regionale”*.”

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di procedere, per quanto in premessa evidenziato, alla stipula e alla sottoscrizione degli allegati accordi contrattuali con i rappresentanti legali dei sottoindicati Enti (comunità terapeutiche) afferenti al territorio dell’Azienda ULSS 8 “Berica”, che gestiscono strutture per il recupero e la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope:
 - “Cosmo” Società Cooperativa Sociale di Vicenza
 - “Nuova Vita Società Cooperativa Sociale” di Vicenza
 - “Fondazione di Partecipazione San Gaetano ONLUS” di Vicenza
 - “Il Borgo” - ONLUS di Vicenza,
 - “Airone” Soc. Coop. Soc. a r.l. - ONLUS di Agugliaro (VI)
 - “Comunità Papa Giovanni XXIII” Soc. coop. a r. l. ONLUS di Rimini (sede Lonigo - VI);
2. di considerare, per quanto in premessa esposto, che sulla base della quota di riparto del complessivo Fondo regionale spettante all’AULSS 8 “Berica” per il riconoscimento economico delle prestazioni erogate dai suddetti Enti gestori in favore dei soli assistiti veneti, in regime di mobilità sanitaria, il costo a carico dell’esercizio 2021 è determinato in € 6.226.242,95 - IVA inclusa - e che sarà imputato al conto 55.04.155;
3. di prendere atto che, in considerazione della durata triennale degli accordi contrattuali sopra citati, l’importo di € 6.226.242,95 - IVA inclusa - sarà imputato al conto 55.04.155 del bilancio sanitario degli anni 2022 e 2023;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to per il dr. Giampaolo Stopazzolo - dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 22-7-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 22-7-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE

tra

l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 Berica (di seguito denominata “Azienda ULSS”) con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi n. 37, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Giuseppina Bonavina, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente “Cosmo” Società Cooperativa Sociale (di seguito denominato “Soggetto accreditato”) con sede legale a Vicenza in via dell’Oreficeria n. 30/P , p.iva n. 02650100247, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Gianni Bettini, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l’articolo 17 comma 3 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'utente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione della propria regione nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, formula la programmazione delle proprie risorse aziendali secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei pazienti rispetto alla soddisfazione dei singoli bisogni terapeutici di inserimento semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare per conto del SSR a favore dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di un trattamento in comunità terapeutica sono autonomamente definite dal Ser.D di residenza dell'utente, mediante l'individuazione di progetti terapeutici personalizzati previsti dalla normativa vigente;
- l'erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione e a seguito dell'invio autorizzato dal suddetto Ser.D mediante lettera di impegno di spesa, secondo lo schema tipo di cui al DM 19.2.93;
- la retta a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente inserito applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia; essa viene all'articolo 4 successivamente specificata con riferimento alle singole tipologie/unità di offerta così come approvate e disciplinate con DGR n. 3618/07 e DGR 1355/08;
- il Soggetto accreditato svolge la propria attività erogando servizi diretti al recupero della salute fisica o psichica dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all'erogazione dei servizi (DGR 84/07). Il medesimo si avvale delle Unità di Offerta di seguito descritte, articolate nelle sedi operative sotto riportate autorizzate e accreditate con i provvedimenti a fianco di ciascuna indicati:

Tipologia di Servizio	Struttura / sede operativa	Decreto Regionale di autorizzazione all'esercizio	DGR di accreditamento	AULSS di riferimento
Pronta accoglienza	“Il Cedro” - via Mameli, 1 - 36030 Caldogno (VI)	Decreto n. 272 del 15.9.2015 <i>Presentata domanda di rinnovo il 29.4.20: in attesa di visita ispettiva</i>	DGR n. 643 del 11.5.2016	8 Berica, ex 6
Residenziale tipo C (specialistico)	“Ca’ Mosaico” - via Sant’Antonino, 147 - 36100 Vicenza	Decreto n. 273 del 15.9.2015 <i>Presentata domanda di rinnovo il 29.4.20: in attesa di visita ispettiva</i>	DGR n. 848 del 7.6.2016	8 Berica, ex 6
Residenziale tipo C (specialistico)	“Ca’ Rossa” - via Lago di Alleghe, 14 - 36100 Vicenza	Decreto n. 455 del 22.11.2013 <i>Presentata domanda di rinnovo il 16.4.18: in attesa di visita ispettiva</i>	DGR n. 1595 del 9.9.14 <i>Visita ispettiva il 21.11.17 con esito positivo, in attesa di provvedimento regionale</i>	8 Berica, ex 6
Residenziale tipo C (specialistico)	“Ca’ Santo Stefano” - via Lago di Garda, 55 36100 Vicenza	<i>visita ispettiva effettuata il 5.7.19, in attesa di autorizzazione regionale</i>		8 Berica, ex 6

Preso atto che la Regione Veneto, in attesa della messa a regime della nuova procedura - prevista dall'art. 17 bis, comma 6 della l.r. n. 22/02 - per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziali, disabili, minori e dipendenze, con DGR n. 15 del 7.1.2020 “ha confermato l’accreditamento istituzionale a valere dal 1.1.2020 per tre anni fino al 31.12.2022”.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nelle sopra descritte Unità di Offerta vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività dalle disposizioni regionali per queste previste e del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell'allegato A;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
 - pubblicazione nel proprio sito ufficiale di quanto eventualmente percepito qualora risulti destinatario di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all'erogazione di servizi (L.R. 23 del 29.6.2012, art. 15).

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto delle procedure di inserimento e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nello schema allegato A.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese sulla base delle tariffe vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, con riferimento al valore di ciascuna retta stabilita dall'attuale normativa della Regione Veneto (DGR n. 3703 del 28.11.2006) per ogni specifica tipologia di servizio in premessa citata, così di seguito - IVA esclusa - determinate:

Tipologia di Servizio	retta
Pronta accoglienza	87,00
Residenziale tipo C (specialistico)	75,00
colloquio effettuato da medico o psicologo	19,03
colloquio effettuato da altro operatore	9,52

Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato l'Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalle DGR n. 2212/16 e n. 1999/17 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, di seguito riportate:

...*“Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti”.*

...*“L'Azienda ULSS erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all'Azienda Ulss competente territorialmente il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione a ciascun servizio.”*

...*“Dal sistema informativo GEKI dovrà essere evidente il dettaglio dell'Ulss di appartenenza dell'assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale.”*

...*“Nei saldi trimestrali definiti in riferimento ai budget assegnati agli enti gestori (corrispondenti alla somma dei budget dei servizi dell'Ente Gestore), è consentita la compensazione fra le quote dei servizi gestiti dallo stesso ente; ossia la quota di un servizio che ha superato il budget assegnato può compensare quella di un altro servizio, sempre dello stesso ente gestore, che non ha raggiunto la quota assegnata di budget.*

Lo stesso principio di compensazione va applicato alle rendicontazioni trimestrali. Più precisamente: il saldo di ogni trimestre non può superare la quota corrispondente ad un quarto della quota annua assegnata all'ente gestore, ma è consentito riportare eventuali quote eccedenti nella rendicontazione dei trimestri successivi in cui non sono state raggiunte le quote massime trimestrali di saldo.

In ogni caso il saldo finale annuo di ciascun Ente Gestore va corrisposto in funzione dei servizi erogati ma non oltre la quota annua assegnata dalla regione all'Ente Gestore.”

In forza del presente accordo contrattuale l'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.

L'Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l'équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione.

Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa

non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93.

In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1 gennaio 2021 e ha durata triennale. Non è ammessa la proroga automatica.

Esso si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS: il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva inoltre di disporre analogha sospensione, per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Effetti dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni del Ministero della Sanità - Servizio Centrale Dipendenze Alcol e Sostanze Stupefacenti - richiamate nella circolare della

Regione Veneto 29.11.94 prot. 5209/20720, le quali legittimano alla stipula della convenzione soltanto l'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e sottolineano "l'efficacia" che tale convenzione "ha nei confronti di tutte le altre USL anche se ubicate fuori Regione".

Articolo 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 11 - Privacy

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Soggetto accreditato è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, l'erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Articolo 12 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute in via esclusiva al giudice del foro competente.

Articolo 13 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 14 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Giuseppina Bonavina

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
dott. Gianni Bettini

Data

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Giuseppina Bonavina

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
dott. Gianni Bettini

Data

ALLEGATO A

PROTOCOLLO tra L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" e il Soggetto accreditato

PROCEDURE DI INSERIMENTO E DI GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DEGLI OSPITI ASSISTITI NELLA STRUTTURA

I percorsi terapeutico-riabilitativi si rivolgono a pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope residenti sia nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica che fuori territorio, avviati da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente che si assume anche l'onere del pagamento della retta.

Modalità di ammissione del paziente.

L'ammissione al trattamento in comunità nella strutture e tipologie di offerta individuate avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990, e secondo le modalità di seguito descritte. Si richiama nel merito quanto stabilito dalla DGR 2212/16, così come sotto riportato:

“Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:

- 1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;*
- 2. individua obiettivi e durata del percorso;*
- 3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;*
- 4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;*
- 5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale.*

Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.

L'ammissione ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo prodotto in allegato redatto sullo schema tipo di cui al DM 19.2.93, che deve essere controfirmata per accettazione dal Soggetto accreditato. Il riconoscimento della prestazione economica dovuta non può avere decorrenza anteriore alla data di inserimento formalizzata dal Ser.D.

L'ammissione è subordinata all'assenso del paziente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Gestione del programma: permanenza, trasferimenti interni e assenze.

Nello svolgimento del progetto il Soggetto accreditato si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, la tutela della privacy e il consenso informato.

Per ciascun paziente inserito il Soggetto accreditato provvede a predisporre un progetto individuale di riabilitazione e reinserimento in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D, indicando il periodo presunto di permanenza in comunità.

Il Ser.D verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico. Ogni eventuale variazione del progetto riabilitativo è congiuntamente concordata, e viene formalizzata.

Parimenti per iscritto il Soggetto accreditato deve comunicare con immediatezza al Ser.D ogni sospensione e/o interruzione del programma intrapreso a qualsiasi titolo essa avvenga (ricovero in strutture sanitarie, temporanei periodi di rientro al domicilio, etc), nonché la sua cessazione (per autodimissioni o abbandono) o positiva conclusione.

Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare con uguale modalità l'esistenza di ciascun impedimento che, causato dal paziente, renda impossibile effettuare la prestazione concordata.

Per esigenze terapeutico-riabilitative il medesimo Soggetto può operare il trasferimento del paziente nell'ambito delle sedi operative di cui la comunità si compone come in premessa descritte, concordandolo con il Ser.D di residenza dell'utente e dandone al Servizio comunicazione scritta.

Durata e conclusione del programma.

La durata del progetto è stabilita a priori con il Servizio inviante.

Qualora, durante lo svolgimento del percorso riabilitativo, se ne valuti e se ne motivi l'opportunità, la stessa può essere congiuntamente ridefinita, riconsiderando e conseguentemente modificando tempi di realizzazione, modalità di attuazione e obiettivi da realizzare.

Al termine del programma concordato verranno congiuntamente verificati i risultati conseguiti.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un ulteriore prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un nuovo periodo, concordemente determinato.

L'Azienda ULSS 8 Berica, nel provvedere al monitoraggio in progress del percorso riabilitativo intrapreso dai pazienti e alla valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti, può:

- compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari,
- vigilare sull'appropriatezza dei requisiti concordati per tutti gli altri livelli di intervento,
- accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia documentale riguardante l'organizzazione e la gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 Berica (di seguito denominata "Azienda ULSS") con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi n. 37, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Giuseppina Bonavina, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente "Nuova Vita Società Cooperativa Sociale" (di seguito denominato "Soggetto accreditato") con sede legale a Vicenza in strada Borghetto Saviabona n. 9, p.iva n. 01724940240, nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra Patrizia Balbo, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 17 comma 3 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale *"mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli"*;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

- il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione della propria regione nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, formula la programmazione delle proprie risorse aziendali secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei pazienti rispetto alla soddisfazione dei singoli bisogni terapeutici di inserimento semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare per conto del SSR a favore dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di un trattamento in comunità terapeutica sono autonomamente definite dal Ser.D di residenza dell’utente, mediante l’individuazione di progetti terapeutici personalizzati previsti dalla normativa vigente;
- l’erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione e a seguito dell’invio autorizzato dal suddetto Ser.D mediante lettera di impegno di spesa, secondo lo schema tipo di cui al DM 19.2.93;
- la retta a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente inserito applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia; essa viene all’articolo 4 successivamente specificata con riferimento alle singole tipologie/unità di offerta così come approvate e disciplinate con DGR n. 3618/07 e DGR 1355/08;
- il Soggetto accreditato svolge la propria attività erogando servizi diretti al recupero della salute fisica o psichica dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, nel rispetto dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all’erogazione dei servizi (DGR 84/07). Il medesimo si avvale delle Unità di Offerta di seguito descritte, articolate nelle sedi operative sotto riportate autorizzate e accreditate con i provvedimenti a fianco di ciascuna indicati:

Tipologia di Servizio	Struttura / sede operativa	Decreto Regionale di autorizzazione all’esercizio	DGR di accreditamento	AULSS di riferimento
Residenziale tipo B (intensivo)	comunità terapeutica - strada Borghetto Saviabona n. 9 36100 Vicenza	Decreto n. 226 del 21.7.2014	DGR n. 1029 del 29.6.2016	8 Berica, ex 6
		<i>visita ispettiva effettuata il 27.6.19, in attesa di autorizzazione regionale</i>		
Semiresidenziale	“Il laboratorio” - strada Borghetto Saviabona n. 9 36100 Vicenza	Decreto n. 226 del 21.7.2014	DGR n. 1029 del 29.6.2016	8 Berica, ex 6
		<i>visita ispettiva effettuata il 27.6.19, in attesa di autorizzazione regionale</i>		

Preso atto che la Regione Veneto, in attesa della messa a regime della nuova procedura - prevista dall’art. 17 bis, comma 6 della l.r. n. 22/02 - per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziali, disabili, minori e dipendenze, con DGR n. 15 del 7.1.2020 “*ha confermato l’accreditamento istituzionale a valere dal 1.1.2020 per tre anni fino al 31.12.2022*”.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nelle sopra descritte Unità di Offerta accreditate vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività dalle disposizioni regionali per queste previste e del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell'allegato A;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
 - pubblicazione nel proprio sito ufficiale di quanto eventualmente percepito qualora risulti destinatario di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all'erogazione di servizi (L.R. 23 del 29.6.2012, art. 15).

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto delle procedure di inserimento e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nello schema allegato A.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese sulla base delle tariffe vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, con riferimento al valore di ciascuna retta stabilita dall'attuale normativa della Regione Veneto (DGR n. 3703 del 28.11.2006) per ogni specifica tipologia di servizio in premessa citata, così di seguito - IVA esclusa - determinate:

Tipologia di Servizio	retta
Residenziale tipo B (intensivo)	65,00
Semiresidenziale	53,00
colloquio effettuato da medico o psicologo	19,03
colloquio effettuato da altro operatore	9,52

Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato l'Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalle DGR n. 2212/16 e n. 1999/17 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, di seguito riportate:

...*“Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti”.*

...*“L'Azienda ULSS erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all'Azienda Ulss competente territorialmente il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione a ciascun servizio.”*

...*“Dal sistema informativo GEKI dovrà essere evidente il dettaglio dell'Ulss di appartenenza dell'assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale.”*

...*“Nei saldi trimestrali definiti in riferimento ai budget assegnati agli enti gestori (corrispondenti alla somma dei budget dei servizi dell'Ente Gestore), è consentita la compensazione fra le quote dei servizi gestiti dallo stesso ente; ossia la quota di un servizio che ha superato il budget assegnato può compensare quella di un altro servizio, sempre dello stesso ente gestore, che non ha raggiunto la quota assegnata di budget.*

Lo stesso principio di compensazione va applicato alle rendicontazioni trimestrali. Più precisamente: il saldo di ogni trimestre non può superare la quota corrispondente ad un quarto della quota annua assegnata all'ente gestore, ma è consentito riportare eventuali quote eccedenti nella rendicontazione dei trimestri successivi in cui non sono state raggiunte le quote massime trimestrali di saldo.

In ogni caso il saldo finale annuo di ciascun Ente Gestore va corrisposto in funzione dei servizi erogati ma non oltre la quota annua assegnata dalla regione all'Ente Gestore.”

In forza del presente accordo contrattuale l'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.

L'Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l'équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione.

Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93.

In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1 gennaio 2021 e ha durata triennale. Non è ammessa la proroga automatica.

Esso si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS: il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva inoltre di disporre analogha sospensione, per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Effetti dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni del Ministero della Sanità - Servizio Centrale Dipendenze Alcol e Sostanze Stupefacenti - richiamate nella circolare della Regione Veneto 29.11.94 prot. 5209/20720, le quali legittimano alla stipula della convenzione soltanto l'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e sottolineano "l'efficacia" che tale convenzione "ha nei confronti di tutte le altre USL anche se ubicate fuori Regione".

Articolo 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 11 - Privacy

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Soggetto accreditato è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, l'erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Articolo 12 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute in via esclusiva al giudice del foro competente.

Articolo 13 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 14 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Giuseppina Bonavina

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
dott. Stefano Panella

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Giuseppina Bonavina

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
dott. Stefano Panella

Data

ALLEGATO A

PROTOCOLLO tra L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" e il Soggetto accreditato

PROCEDURE DI INSERIMENTO E DI GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE
DEGLI OSPITI ASSISTITI NELLA STRUTTURA

I percorsi terapeutico-riabilitativi si rivolgono a pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope residenti sia nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica che fuori territorio, avviati da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente che si assume anche l'onere del pagamento della retta.

Modalità di ammissione del paziente.

L'ammissione al trattamento in comunità nella strutture e tipologie di offerta individuate avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990, e secondo le modalità di seguito descritte. Si richiama nel merito quanto stabilito dalla DGR 2212/16, così come sotto riportato:

“Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:

- 1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;*
- 2. individua obiettivi e durata del percorso;*
- 3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;*
- 4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;*
- 5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale.*

Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.

L'ammissione ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo prodotto in allegato redatto sullo schema tipo di cui al DM 19.2.93, che deve essere controfirmata per accettazione dal Soggetto accreditato. Il riconoscimento della prestazione economica dovuta non può avere decorrenza anteriore alla data di inserimento formalizzata dal Ser.D.

L'ammissione è subordinata all'assenso del paziente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Gestione del programma: permanenza, trasferimenti interni e assenze.

Nello svolgimento del progetto il Soggetto accreditato si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, la tutela della privacy e il consenso informato.

Per ciascun paziente inserito il Soggetto accreditato provvede a predisporre un progetto individuale di riabilitazione e reinserimento in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D, indicando il periodo presunto di permanenza in comunità.

Il Ser.D verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico. Ogni eventuale variazione del progetto riabilitativo è congiuntamente concordata, e viene formalizzata.

Parimenti per iscritto il Soggetto accreditato deve comunicare con immediatezza al Ser.D ogni sospensione e/o interruzione del programma intrapreso a qualsiasi titolo essa avvenga (ricovero in strutture sanitarie, temporanei periodi di rientro al domicilio, etc), nonché la sua cessazione (per autodimissioni o abbandono) o positiva conclusione.

Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare con uguale modalità l'esistenza di ciascun impedimento che, causato dal paziente, renda impossibile effettuare la prestazione concordata.

Per esigenze terapeutico-riabilitative il medesimo Soggetto può operare il trasferimento del paziente nell'ambito delle sedi operative di cui la comunità si compone come in premessa descritte, concordandolo con il Ser.D di residenza dell'utente e dandone al Servizio comunicazione scritta.

Durata e conclusione del programma.

La durata del progetto è stabilita a priori con il Servizio inviante.

Qualora, durante lo svolgimento del percorso riabilitativo, se ne valuti e se ne motivi l'opportunità, la stessa può essere congiuntamente ridefinita, riconsiderando e conseguentemente modificando tempi di realizzazione, modalità di attuazione e obiettivi da realizzare.

Al termine del programma concordato verranno congiuntamente verificati i risultati conseguiti.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un ulteriore prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un nuovo periodo, concordemente determinato.

L'Azienda ULSS 8 Berica, nel provvedere al monitoraggio in progress del percorso riabilitativo intrapreso dai pazienti e alla valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti, può:

- compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari,
- vigilare sull'appropriatezza dei requisiti concordati per tutti gli altri livelli di intervento,
- accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia documentale riguardante l'organizzazione e la gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 Berica (di seguito denominata "Azienda ULSS") con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi n. 37, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Giuseppina Bonavina, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente "Fondazione di partecipazione San Gaetano ONLUS" (di seguito denominato "Soggetto accreditato") con sede legale a Vicenza in via Battaglione Monte Berico n. 18, p.iva n. 03659650240, nella persona del legale rappresentante pro-tempore rag. Matteo Alberton, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 17 comma 3 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale *"mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli"*;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'utente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione della propria regione nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, formula la programmazione delle proprie risorse aziendali secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei pazienti rispetto alla soddisfazione dei singoli bisogni terapeutici di inserimento semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare per conto del SSR a favore dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di un trattamento in comunità terapeutica sono autonomamente definite dal Ser.D di residenza dell'utente, mediante l'individuazione di progetti terapeutici personalizzati previsti dalla normativa vigente;
- l'erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione e a seguito dell'invio autorizzato dal suddetto Ser.D mediante lettera di impegno di spesa, secondo lo schema tipo di cui al DM 19.2.93;
- la retta a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente inserito applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia; essa viene all'articolo 4 successivamente specificata con riferimento alle singole tipologie/unità di offerta così come approvate e disciplinate con DGR n. 3618/07 e DGR 1355/08;
- il Soggetto accreditato svolge la propria attività erogando servizi diretti al recupero della salute fisica o psichica dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all'erogazione dei servizi (DGR 84/07). Il medesimo si avvale delle Unità di Offerta di seguito descritte, articolate nelle sedi operative sotto riportate autorizzate e accreditate con i provvedimenti a fianco di ciascuna indicati:

Tipologia di Servizio	Struttura / sede operativa	Decreto Regionale di autorizzazione all'esercizio	DGR di accreditamento	AULSS di riferimento
Pronta accoglienza	strada Marosticana, 235 - 36100 Vicenza	Decreto n. 202 del 7.7.2015 <i>Presentata domanda di rinnovo in data 30.4.20</i>	DGR n. 480 del 19.4.2016	8 Berica, ex 6
Pronta accoglienza	contrà Santa Croce, 7 - 36100 Vicenza	Decreto n. 33 del 7.2.2019	DGR n. 795 del 11.6.2019	8 Berica, ex 6
Pronta accoglienza	via don Faccin 48/50 - 36015 Schio (VI)	Decreto n. 15 del 23.1.2012 <i>Rinnovo positivo il 9.8.18, in attesa di provvedimento regionale</i>	DGR n. 1967 del 21.12.2018	7 Pedemontana, ex 4
Residenziale tipo C (specialistico)	via Carbonarolla, 30 - 36040 Val Liona Grancona (VI)	Decreto n. 28 del 7.2.2019	DGR n. 1264 del 8.8.2017 <i>Presentata domanda di rinnovo in data 30.4.20</i>	8 Berica, ex 5
Residenziale tipo C (specialistico)	via degli Ulivi, 18 - 35032 Arquà Petrarca (PD)	Decreto n. 69 del 2.5.2016 <i>Presentata domanda di rinnovo in data 21.4.21</i>	DGR n. 795 del 11.6.2019	6 Euganea, ex 17
Residenziale tipo C1 (madri tx con figli minorenni)	contrà Santa Croce, 7 - 36100 Vicenza	Decreto n. 5 del 20.7.2016 <i>Presentata domanda di rinnovo in data 21.4.21</i>	DGR n. 795 del 11.6.2019	8 Berica, ex 6
Residenziale tipo B (intensivo)	località Casarotti, 7 - 36036 Torrebelfvicino (VI)	Decreto n. 314 del 1.8.2018	DGR n. 1576 del 3.10.2017 <i>Presentata domanda di rinnovo in data 30.4.20</i>	7 Pedemontana, ex 4

Residenziale tipo B (intensivo)	strada Marosticana, 235 - 36100 Vicenza	Decreto n. 201 del 7.7.2015 <i>Presentata domanda di rinnovo in data 30.4.20</i>	DGR n. 672 del 17.5.2016	8 Berica, ex 6
Residenziale tipo B (intensivo)	via don Faccin 48/50 - 36015 Schio (VI)	Decreto n. 20 del 26.1.2012 <i>Rinnovo positivo il 9.8.18, in attesa di provvedimento regionale</i>	DGR n. 341 del 24.3.2016	7 Pedemontana, ex 4
Residenziale tipo B (intensivo)	via Piave 17/M - 35043 Monselice (PD)	<i>Presentata domanda il 9.4.21 di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da altra sede</i>		
Semiresidenziale	via Lamarmora, 161 - 36100 Vicenza	<i>Visita ispettiva con esito positivo il 20.2.2018, in attesa di provvedimento regionale</i>	<i>In corso di presentazione domanda di accreditamento</i>	8 Berica, ex 6
Semiresidenziale	contrà Busato, 4/a - 36100 Vicenza			8 Berica, ex 6
Semiresidenziale	contrà Busato, 4/b - 36100 Vicenza			8 Berica, ex 6
Semiresidenziale	via Cairoli, 4 - 36100 Vicenza			8 Berica, ex 6
Semiresidenziale	viale Mazzini, 83 - 36100 Vicenza			8 Berica, ex 6
Semiresidenziale	viale Dal Verme, 135 - 36100 Vicenza	<i>Comunicazione riattivazione struttura e predisposizione pratica autorizzazione esercizio presentata in data 17.6.21</i>		
Semiresidenziale	via Mons. Sogaro, 4/a - 36045 Lonigo (VI)	<i>Presentata domanda di avvio attività e predisposizione pratica autorizzazione alla realizzazione in data 17.6.21 per trasferimento da altra sede</i>		8 Berica, ex 5
Semiresidenziale	via Mons. Sogaro, 4/b - 36045 Lonigo (VI)			8 Berica, ex 5
Semiresidenziale	via Dante Alighieri, 79 - 36015 Schio (VI)	Decreto n. 35 del 13.3.2018	<i>Visita ispettiva con esito positivo il 29.5.19, in attesa di provvedimento regionale</i>	7 Pedemontana, ex 4
Semiresidenziale	via Cristoforo Magrè, 64 - 36015 Schio (VI)	Decreto n. 35 del 13.3.2018		7 Pedemontana, ex 4
Semiresidenziale	via Tezze, 11 - 36060 Pianezze (VI)	Decreto n. 34 del 13.3.2018	<i>Visita ispettiva con esito positivo il 15.4.19, in attesa di provvedimento regionale</i>	7 Pedemontana, ex 3
Semiresidenziale	via Ciamician, 2 - 35143 Padova	Decreto n. 322 del 2.12.2015 <i>Presentata domanda di rinnovo in data 30.4.20</i>	<i>Visita ispettiva con esito positivo il 13.12.18, in attesa di provvedimento regionale</i>	6 Euganea, ex 16
Semiresidenziale	via Ramazzini, 1bis - 35127 Padova	Decreto n. 322 del 2.12.2015 <i>Presentata domanda di rinnovo in data 30.4.20</i>		6 Euganea, ex 16
Semiresidenziale	via Landucci, 32 - 35127 Padova	Decreto n. 60 del 18.4.2016 <i>Presentata domanda di rinnovo in data 22.4.21</i>	DGR n. 2062 del 13.12.2016	6 Euganea, ex 16
Semiresidenziale	via De Gasperi, 23/a - 35043 Monselice (PD)	<i>Presentata domanda di autorizzazione all'esercizio il 19.4.21</i>		6 Euganea, ex 17
Semiresidenziale	via De Gasperi, 23/b - 35043 Monselice (PD)			6 Euganea, ex 17
Semiresidenziale	via S. Filippo Neri, 8/c - 35043 Monselice (PD)			6 Euganea, ex 17

Preso atto che la Regione Veneto, in attesa della messa a regime della nuova procedura - prevista dall'art. 17 bis, comma 6 della l.r. n. 22/02 - per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziali, disabili, minori e dipendenze, con DGR n. 15 del 7.1.2020 "ha confermato l'accredito istituzionale a valere dal 1.1.2020 per tre anni fino al 31.12.2022".

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nelle sopra descritte Unità di Offerta vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività dalle disposizioni regionali per queste previste e del tetto di spesa a carico delle

risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell'allegato A;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
 - pubblicazione nel proprio sito ufficiale di quanto eventualmente percepito qualora risulti destinatario di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all'erogazione di servizi (L.R. 23 del 29.6.2012, art. 15).

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto delle procedure di inserimento e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nello schema allegato A.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese sulla base delle tariffe vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, con

riferimento al valore di ciascuna retta stabilita dall'attuale normativa della Regione Veneto (DGR n. 3703 del 28.11.2006) per ogni specifica tipologia di servizio in premessa citata, così di seguito - IVA esclusa - determinate:

Tipologia di Servizio	retta
Pronta accoglienza	87,00
Residenziale tipo B (intensivo)	65,00
Residenziale tipo C (specialistico)	75,00
Residenziale tipo C1 (madri tossicodipendenti con figli minori)	85,00
Semiresidenziale	53,00
colloquio effettuato da medico o psicologo	19,03
colloquio effettuato da altro operatore	9,52

Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato l'Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalle DGR n. 2212/16 e n. 1999/17 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, di seguito riportate:

... "Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti".

... "L'Azienda ULSS erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all'Azienda Ulss competente territorialmente il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione a ciascun servizio."

... "Dal sistema informativo GEKI dovrà essere evidente il dettaglio dell'Ulss di appartenenza dell'assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale."

... "Nei saldi trimestrali definiti in riferimento ai budget assegnati agli enti gestori (corrispondenti alla somma dei budget dei servizi dell'Ente Gestore), è consentita la compensazione fra le quote dei servizi gestiti dallo stesso ente; ossia la quota di un servizio che ha superato il budget assegnato può compensare quella di un altro servizio, sempre dello stesso ente gestore, che non ha raggiunto la quota assegnata di budget."

Lo stesso principio di compensazione va applicato alle rendicontazioni trimestrali. Più precisamente: il saldo di ogni trimestre non può superare la quota corrispondente ad un quarto della quota annua assegnata all'ente gestore, ma è consentito riportare eventuali quote eccedenti nella rendicontazione dei trimestri successivi in cui non sono state raggiunte le quote massime trimestrali di saldo.

In ogni caso il saldo finale annuo di ciascun Ente Gestore va corrisposto in funzione dei servizi erogati ma non oltre la quota annua assegnata dalla regione all'Ente Gestore."

In forza del presente accordo contrattuale l'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.

L'Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l'équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione.

Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93.

In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1 gennaio 2021 e ha durata triennale. Non è ammessa la proroga automatica.

Esso si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS: il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva inoltre di disporre analogha sospensione, per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Effetti dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni del Ministero della Sanità - Servizio Centrale Dipendenze Alcol e Sostanze Stupefacenti - richiamate nella circolare della Regione Veneto 29.11.94 prot. 5209/20720, le quali legittimano alla stipula della convenzione soltanto l'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e sottolineano "l'efficacia" che tale convenzione "ha nei confronti di tutte le altre USL anche se ubicate fuori Regione".

Articolo 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 11 - Privacy

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Soggetto accreditato è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, l'erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Articolo 12 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute in via esclusiva al giudice del foro competente.

Articolo 13 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 14 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Giuseppina Bonavina

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
rag. Matteo Alberton

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Giuseppina Bonavina

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
rag. Matteo Alberton

Data

PROTOCOLLO tra L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" e il Soggetto accreditato

PROCEDURE DI INSERIMENTO E DI GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DEGLI OSPITI ASSISTITI NELLA STRUTTURA

I percorsi terapeutico-riabilitativi si rivolgono a pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope residenti sia nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica che fuori territorio, avviati da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente che si assume anche l'onere del pagamento della retta.

Modalità di ammissione del paziente.

L'ammissione al trattamento in comunità nella strutture e tipologie di offerta individuate avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990, e secondo le modalità di seguito descritte. Si richiama nel merito quanto stabilito dalla DGR 2212/16, così come sotto riportato:

“Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:

- 1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;*
- 2. individua obiettivi e durata del percorso;*
- 3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;*
- 4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;*
- 5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale.*

Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.

L'ammissione ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo prodotto in allegato redatto sullo schema tipo di cui al DM 19.2.93, che deve essere controfirmata per accettazione dal Soggetto accreditato. Il riconoscimento della prestazione economica dovuta non può avere decorrenza anteriore alla data di inserimento formalizzata dal Ser.D.

L'ammissione è subordinata all'assenso del paziente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Gestione del programma: permanenza, trasferimenti interni e assenze.

Nello svolgimento del progetto il Soggetto accreditato si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, la tutela della privacy e il consenso informato.

Per ciascun paziente inserito il Soggetto accreditato provvede a predisporre un progetto individuale di riabilitazione e reinserimento in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D, indicando il periodo presunto di permanenza in comunità.

Il Ser.D verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico. Ogni eventuale variazione del progetto riabilitativo è congiuntamente concordata, e viene formalizzata.

Parimenti per iscritto il Soggetto accreditato deve comunicare con immediatezza al Ser.D ogni sospensione e/o interruzione del programma intrapreso a qualsiasi titolo essa avvenga (ricovero in strutture sanitarie, temporanei periodi di rientro al domicilio, etc), nonché la sua cessazione (per autodimissioni o abbandono) o positiva conclusione.

Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare con uguale modalità l'esistenza di ciascun impedimento che, causato dal paziente, renda impossibile effettuare la prestazione concordata.

Per esigenze terapeutico-riabilitative il medesimo Soggetto può operare il trasferimento del paziente nell'ambito delle sedi operative di cui la comunità si compone come in premessa descritte, concordandolo con il Ser.D di residenza dell'utente e dandone al Servizio comunicazione scritta.

Durata e conclusione del programma.

La durata del progetto è stabilita a priori con il Servizio inviante.

Qualora, durante lo svolgimento del percorso riabilitativo, se ne valuti e se ne motivi l'opportunità, la stessa può essere congiuntamente ridefinita, riconsiderando e conseguentemente modificando tempi di realizzazione, modalità di attuazione e obiettivi da realizzare.

Al termine del programma concordato verranno congiuntamente verificati i risultati conseguiti.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un ulteriore prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un nuovo periodo, concordemente determinato.

L'Azienda ULSS 8 Berica, nel provvedere al monitoraggio in progress del percorso riabilitativo intrapreso dai pazienti e alla valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti, può:

- compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari,
- vigilare sull'appropriatezza dei requisiti concordati per tutti gli altri livelli di intervento,
- accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia documentale riguardante l'organizzazione e la gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 Berica (di seguito denominata "Azienda ULSS") con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi n. 37, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Giuseppina Bonavina, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente "Il Borgo" - ONLUS (di seguito denominato "Soggetto accreditato") con sede legale a Vicenza in corso SS. Felice e Fortunato n. 276, p.iva n. 02747230247, nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Diego Peron, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 17 comma 3 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale *"mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli"*;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'utente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione della propria regione nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, formula la programmazione delle proprie risorse aziendali secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei pazienti rispetto alla soddisfazione dei singoli bisogni terapeutici di inserimento semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare per conto del SSR a favore dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di un trattamento in comunità terapeutica sono autonomamente definite dal Ser.D di residenza dell'utente, mediante l'individuazione di progetti terapeutici personalizzati previsti dalla normativa vigente;
- l'erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione e a seguito dell'invio autorizzato dal suddetto Ser.D mediante lettera di impegno di spesa, secondo lo schema tipo di cui al DM 19.2.93;
- la retta a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente inserito applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia; essa viene all'articolo 4 successivamente specificata con riferimento alle singole tipologie/unità di offerta così come approvate e disciplinate con DGR n. 3618/07 e DGR 1355/08;
- il Soggetto accreditato svolge la propria attività erogando servizi diretti al recupero della salute fisica o psichica dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all'erogazione dei servizi (DGR 84/07). Il medesimo si avvale delle Unità di Offerta di seguito descritte, articolate nelle sedi operative sotto riportate autorizzate e accreditate con i provvedimenti a fianco di ciascuna indicati:

Tipologia di Servizio	Struttura / sede operativa	Decreto Regionale di autorizzazione all'esercizio	DGR di accreditamento	AULSS di riferimento
Residenziale tipo B (intensivo)	"Il Focolare" - "La Campagnola" via Campagnola, 38 – 36015 Schio (VI) sede staccata 1 via Capitano Sella, 59 - 36015 Schio (VI) sede staccata 2 piazza A. da Schio, 15 - 36015 Schio (VI) sede staccata 3 piazza A. da Schio, 22 - 36015 Schio (VI)	Decreto n. 90 del 12.10.2016	DGR n. 868 del 9.6.2016	7 Pedemontana, ex 4

Preso atto che la Regione Veneto, in attesa della messa a regime della nuova procedura - prevista dall'art. 17 bis, comma 6 della l.r. n. 22/02 - per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziali, disabili, minori e dipendenze, con DGR n. 15 del 7.1.2020 *“ha confermato l’accreditamento istituzionale a valere dal 1.1.2020 per tre anni fino al 31.12.2022”*.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nelle sopra descritte Unità di Offerta accreditate vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività dalle disposizioni regionali per queste previste e del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell'allegato A;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
 - pubblicazione nel proprio sito ufficiale di quanto eventualmente percepito qualora risulti destinatario di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all'erogazione di servizi (L.R. 23 del 29.6.2012, art. 15).

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto delle procedure di inserimento e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nello schema allegato A.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese sulla base delle tariffe vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, con riferimento al valore di ciascuna retta stabilita dall'attuale normativa della Regione Veneto (DGR n. 3703

del 28.11.2006) per ogni specifica tipologia di servizio in premessa citata, così di seguito - IVA esclusa - determinate:

Tipologia di Servizio	retta
Residenziale tipo B (intensivo)	65,00
colloquio effettuato da medico o psicologo	19,03
colloquio effettuato da altro operatore	9,52

Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato l'Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalle DGR n. 2212/16 e n. 1999/17 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, di seguito riportate:

...*“Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti”.*

...*“L'Azienda ULSS erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all'Azienda Ulss competente territorialmente il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione a ciascun servizio.”*

...*“Dal sistema informativo GEKI dovrà essere evidente il dettaglio dell'Ulss di appartenenza dell'assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale.”*

...*“Nei saldi trimestrali definiti in riferimento ai budget assegnati agli enti gestori (corrispondenti alla somma dei budget dei servizi dell'Ente Gestore), è consentita la compensazione fra le quote dei servizi gestiti dallo stesso ente; ossia la quota di un servizio che ha superato il budget assegnato può compensare quella di un altro servizio, sempre dello stesso ente gestore, che non ha raggiunto la quota assegnata di budget.*

Lo stesso principio di compensazione va applicato alle rendicontazioni trimestrali. Più precisamente: il saldo di ogni trimestre non può superare la quota corrispondente ad un quarto della quota annua assegnata all'ente gestore, ma è consentito riportare eventuali quote eccedenti nella rendicontazione dei trimestri successivi in cui non sono state raggiunte le quote massime trimestrali di saldo.

In ogni caso il saldo finale annuo di ciascun Ente Gestore va corrisposto in funzione dei servizi erogati ma non oltre la quota annua assegnata dalla regione all'Ente Gestore.”

In forza del presente accordo contrattuale l'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.

L'Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l'équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione.

Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93.

In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel

rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1 gennaio 2021 e ha durata triennale. Non è ammessa la proroga automatica.

Esso si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS: il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva inoltre di disporre analogha sospensione, per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Effetti dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni del Ministero della Sanità - Servizio Centrale Dipendenze Alcol e Sostanze Stupefacenti - richiamate nella circolare della Regione Veneto 29.11.94 prot. 5209/20720, le quali legittimano alla stipula della convenzione soltanto l'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e sottolineano "l'efficacia" che tale convenzione "ha nei confronti di tutte le altre USL anche se ubicate fuori Regione".

Articolo 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 11 - Privacy

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Soggetto accreditato è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, l'erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Articolo 12 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute in via esclusiva al giudice del foro competente.

Articolo 13 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 14 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Giuseppina Bonavina

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
sig. Diego Peron

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Giuseppina Bonavina

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
sig. Diego Peron

Data

PROTOCOLLO tra L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" e il Soggetto accreditato

PROCEDURE DI INSERIMENTO E DI GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DEGLI OSPITI ASSISTITI NELLA STRUTTURA

I percorsi terapeutico-riabilitativi si rivolgono a pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope residenti sia nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica che fuori territorio, avviati da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente che si assume anche l'onere del pagamento della retta.

Modalità di ammissione del paziente.

L'ammissione al trattamento in comunità nella strutture e tipologie di offerta individuate avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990, e secondo le modalità di seguito descritte. Si richiama nel merito quanto stabilito dalla DGR 2212/16, così come sotto riportato:

“Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:

- 1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;*
- 2. individua obiettivi e durata del percorso;*
- 3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;*
- 4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;*
- 5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale.*

Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.

L'ammissione ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo prodotto in allegato redatto sullo schema tipo di cui al DM 19.2.93, che deve essere controfirmata per accettazione dal Soggetto accreditato. Il riconoscimento della prestazione economica dovuta non può avere decorrenza anteriore alla data di inserimento formalizzata dal Ser.D.

L'ammissione è subordinata all'assenso del paziente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Gestione del programma: permanenza, trasferimenti interni e assenze.

Nello svolgimento del progetto il Soggetto accreditato si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, la tutela della privacy e il consenso informato.

Per ciascun paziente inserito il Soggetto accreditato provvede a predisporre un progetto individuale di riabilitazione e reinserimento in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D, indicando il periodo presunto di permanenza in comunità.

Il Ser.D verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico. Ogni eventuale variazione del progetto riabilitativo è congiuntamente concordata, e viene formalizzata.

Parimenti per iscritto il Soggetto accreditato deve comunicare con immediatezza al Ser.D ogni sospensione e/o interruzione del programma intrapreso a qualsiasi titolo essa avvenga (ricovero in strutture sanitarie, temporanei periodi di rientro al domicilio, etc), nonché la sua cessazione (per autodimissioni o abbandono) o positiva conclusione.

Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare con uguale modalità l'esistenza di ciascun impedimento che, causato dal paziente, renda impossibile effettuare la prestazione concordata.

Per esigenze terapeutico-riabilitative il medesimo Soggetto può operare il trasferimento del paziente nell'ambito delle sedi operative di cui la comunità si compone come in premessa descritte, concordandolo con il Ser.D di residenza dell'utente e dandone al Servizio comunicazione scritta.

Durata e conclusione del programma.

La durata del progetto è stabilita a priori con il Servizio inviante.

Qualora, durante lo svolgimento del percorso riabilitativo, se ne valuti e se ne motivi l'opportunità, la stessa può essere congiuntamente ridefinita, riconsiderando e conseguentemente modificando tempi di realizzazione, modalità di attuazione e obiettivi da realizzare.

Al termine del programma concordato verranno congiuntamente verificati i risultati conseguiti.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un ulteriore prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un nuovo periodo, concordemente determinato.

L'Azienda ULSS 8 Berica, nel provvedere al monitoraggio in progress del percorso riabilitativo intrapreso dai pazienti e alla valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti, può:

- compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari,
- vigilare sull'appropriatezza dei requisiti concordati per tutti gli altri livelli di intervento,
- accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia documentale riguardante l'organizzazione e la gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 Berica (di seguito denominata "Azienda ULSS") con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi n. 37, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Giuseppina Bonavina, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente "Airone" Coop. Soc. a r.l. – ONLUS (di seguito denominato "Soggetto accreditato") con sede legale ad Agugliaro (VI) in via Motterelle n. 10, p.iva n. 002286500240, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Emanuele Prosepe, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 17 comma 3 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale *"mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli"*;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'utente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione della propria regione nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, formula la programmazione delle proprie risorse aziendali secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei pazienti rispetto alla soddisfazione dei singoli bisogni terapeutici di inserimento semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare per conto del SSR a favore dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di un trattamento in comunità terapeutica sono autonomamente definite dal Ser.D di residenza dell'utente, mediante l'individuazione di progetti terapeutici personalizzati previsti dalla normativa vigente;
- l'erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione e a seguito dell'invio autorizzato dal suddetto Ser.D mediante lettera di impegno di spesa, secondo lo schema tipo di cui al DM 19.2.93;
- la retta a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente inserito, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, è stabilita dalla normativa regionale in materia; essa viene all'articolo 4 successivamente specificata con riferimento alle singole tipologie/unità di offerta così come approvate e disciplinate con DGR n. 3618/07 e DGR 1355/08;
- il Soggetto accreditato svolge la propria attività erogando servizi diretti al recupero della salute fisica o psichica dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all'erogazione dei servizi (DGR 84/07). Il medesimo si avvale dell'Unità di Offerta sotto descritta, autorizzata e accreditata con i provvedimenti a fianco indicati:

Tipologia di Servizio	Struttura / sede operativa	Decreto Regionale di autorizzazione all'esercizio	DGR di accreditamento	AULSS di riferimento
Residenziale tipo C (specialistico)	c.t. "Airone" - via Motterelle, 10 - 36020 Agugliaro (VI)	DDR n. 244 del 29.5.19	DGR n. 1360 del 22.8.2017	8 Berica, ex 6

Preso atto che la Regione Veneto, in attesa della messa a regime della nuova procedura - prevista dall'art. 17 bis, comma 6 della l.r. n. 22/02 - per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziali, disabili, minori e dipendenze, con DGR n. 15 del 7.1.2020 "ha confermato l'accreditamento istituzionale a valere dal 1.1.2020 per tre anni fino al 31.12.2022".

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nella sopra descritta Unità di Offerta accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività dalle disposizioni regionali per queste previste e del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell'allegato A;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
 - pubblicazione nel proprio sito ufficiale di quanto eventualmente percepito qualora risulti destinatario di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all'erogazione di servizi (L.R. 23 del 29.6.2012, art. 15).

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto delle procedure di inserimento e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nello schema allegato A.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese sulla base delle tariffe vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, con riferimento al valore di ciascuna retta stabilita dall'attuale normativa della Regione Veneto (DGR n. 3703 del 28.11.2006) per ogni specifica tipologia di servizio in premessa citata, così di seguito - IVA esclusa - determinate:

Tipologia di Servizio	retta
Residenziale tipo C (specialistico)	75,00

colloquio effettuato da medico o psicologo	19,03
colloquio effettuato da altro operatore	9,52

Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato l'Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalle DGR n. 2212/16 e n. 1999/17 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, di seguito riportate:

...*“Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti”.*

...*“L'Azienda ULSS erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all'Azienda Ulss competente territorialmente il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione a ciascun servizio.”*

...*“Dal sistema informativo GEKI dovrà essere evidente il dettaglio dell'Ulss di appartenenza dell'assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale.”*

...*“Nei saldi trimestrali definiti in riferimento ai budget assegnati agli enti gestori (corrispondenti alla somma dei budget dei servizi dell'Ente Gestore), è consentita la compensazione fra le quote dei servizi gestiti dallo stesso ente; ossia la quota di un servizio che ha superato il budget assegnato può compensare quella di un altro servizio, sempre dello stesso ente gestore, che non ha raggiunto la quota assegnata di budget.*

Lo stesso principio di compensazione va applicato alle rendicontazioni trimestrali. Più precisamente: il saldo di ogni trimestre non può superare la quota corrispondente ad un quarto della quota annua assegnata all'ente gestore, ma è consentito riportare eventuali quote eccedenti nella rendicontazione dei trimestri successivi in cui non sono state raggiunte le quote massime trimestrali di saldo.

In ogni caso il saldo finale annuo di ciascun Ente Gestore va corrisposto in funzione dei servizi erogati ma non oltre la quota annua assegnata dalla regione all'Ente Gestore.”

In forza del presente accordo contrattuale l'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.

L'Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l'équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione.

Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93.

In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1 gennaio 2021 e ha durata triennale. Non è ammessa la proroga automatica.

Esso si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS: il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva inoltre di disporre analogha sospensione, per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Effetti dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni del Ministero della Sanità - Servizio Centrale Dipendenze Alcol e Sostanze Stupefacenti - richiamate nella circolare della Regione Veneto 29.11.94 prot. 5209/20720, le quali legittimano alla stipula della convenzione soltanto l'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e sottolineano "l'efficacia" che tale convenzione "ha nei confronti di tutte le altre USL anche se ubicate fuori Regione".

Articolo 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 11 - Privacy

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Soggetto accreditato è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, l'erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Articolo 12 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute in via esclusiva al giudice del foro competente.

Articolo 13 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 14 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Giuseppina Bonavina

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
dott. Emanuele Prosepe

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Giuseppina Bonavina

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
dott. Emanuele Prosepe

Data

PROTOCOLLO tra L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" e il Soggetto accreditato

PROCEDURE DI INSERIMENTO E DI GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DEGLI OSPITI ASSISTITI NELLA STRUTTURA

I percorsi terapeutico-riabilitativi si rivolgono a pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope residenti sia nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica che fuori territorio, avviati da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente che si assume anche l'onere del pagamento della retta.

Modalità di ammissione del paziente.

L'ammissione al trattamento in comunità nella strutture e tipologie di offerta individuate avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990, e secondo le modalità di seguito descritte. Si richiama nel merito quanto stabilito dalla DGR 2212/16, così come sotto riportato:

“Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:

- 1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;*
- 2. individua obiettivi e durata del percorso;*
- 3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;*
- 4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;*
- 5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale.*

Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.

L'ammissione ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo prodotto in allegato redatto sullo schema tipo di cui al DM 19.2.93, che deve essere controfirmata per accettazione dal Soggetto accreditato. Il riconoscimento della prestazione economica dovuta non può avere decorrenza anteriore alla data di inserimento formalizzata dal Ser.D.

L'ammissione è subordinata all'assenso del paziente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Gestione del programma: permanenza, trasferimenti interni e assenze.

Nello svolgimento del progetto il Soggetto accreditato si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, la tutela della privacy e il consenso informato.

Per ciascun paziente inserito il Soggetto accreditato provvede a predisporre un progetto individuale di riabilitazione e reinserimento in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D, indicando il periodo presunto di permanenza in comunità.

Il Ser.D verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico. Ogni eventuale variazione del progetto riabilitativo è congiuntamente concordata, e viene formalizzata.

Parimenti per iscritto il Soggetto accreditato deve comunicare con immediatezza al Ser.D ogni sospensione e/o interruzione del programma intrapreso a qualsiasi titolo essa avvenga (ricovero in strutture sanitarie, temporanei periodi di rientro al domicilio, etc), nonché la sua cessazione (per autodimissioni o abbandono) o positiva conclusione.

Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare con uguale modalità l'esistenza di ciascun impedimento che, causato dal paziente, renda impossibile effettuare la prestazione concordata.

Per esigenze terapeutico-riabilitative il medesimo Soggetto può operare il trasferimento del paziente nell'ambito delle sedi operative di cui la comunità si compone come in premessa descritte, concordandolo con il Ser.D di residenza dell'utente e dandone al Servizio comunicazione scritta.

Durata e conclusione del programma.

La durata del progetto è stabilita a priori con il Servizio inviante.

Qualora, durante lo svolgimento del percorso riabilitativo, se ne valuti e se ne motivi l'opportunità, la stessa può essere congiuntamente ridefinita, riconsiderando e conseguentemente modificando tempi di realizzazione, modalità di attuazione e obiettivi da realizzare.

Al termine del programma concordato verranno congiuntamente verificati i risultati conseguiti.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un ulteriore prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un nuovo periodo, concordemente determinato.

L'Azienda ULSS 8 Berica, nel provvedere al monitoraggio in progress del percorso riabilitativo intrapreso dai pazienti e alla valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti, può:

- compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari,
- vigilare sull'appropriatezza dei requisiti concordati per tutti gli altri livelli di intervento,
- accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia documentale riguardante l'organizzazione e la gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 Berica (di seguito denominata "Azienda ULSS") con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi n. 37, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Giuseppina Bonavina, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente "Comunità Papa Giovanni XXIII" Coop. Soc. a r.l. – ONLUS (di seguito denominato "Soggetto accreditato") con sede legale a Rimini (RN) in via Valverde n. 10/B, p.iva n. 01970680409, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Giovanni Ramonda - che interviene nel presente atto per conto della propria sede operativa ubicata in via Giovannelli n. 1 a Lonigo (VI) -, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 17 comma 3 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale *"mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli"*;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'utente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione della propria regione nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, formula la programmazione delle proprie risorse aziendali secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei pazienti rispetto alla soddisfazione dei singoli bisogni terapeutici di inserimento semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare per conto del SSR a favore dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di un trattamento in comunità terapeutica sono autonomamente definite dal Ser.D di residenza dell'utente, mediante l'individuazione di progetti terapeutici personalizzati previsti dalla normativa vigente;
- l'erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione e a seguito dell'invio autorizzato dal suddetto Ser.D mediante lettera di impegno di spesa, secondo lo schema tipo di cui al DM 19.2.93;
- la retta a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente inserito applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia; essa viene all'articolo 4 successivamente specificata con riferimento alle singole tipologie/unità di offerta così come approvate e disciplinate con DGR n. 3618/07 e DGR 1355/08;
- il Soggetto accreditato svolge la propria attività erogando servizi diretti al recupero della salute fisica o psichica dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all'erogazione dei servizi (DGR 84/07). Il medesimo si avvale dell'Unità di Offerta sotto descritta, autorizzata e accreditata con i provvedimenti a fianco indicati:

Tipologia di Servizio	Struttura / sede operativa	Decreto Regionale di autorizzazione all'esercizio	DGR di accreditamento	AULSS di riferimento
Residenziale tipo B (intensivo)	c.t. "S. Daniele" - via Giovannelli, 1 - 36045 Lonigo (VI)	Decreto n. 133 del 21.5.2015 <i>Presentata domanda di rinnovo il 18.2.20</i>	DGR n. 2102 del 30.12.2015	8 Berica, ex 5

Preso atto che la Regione Veneto, in attesa della messa a regime della nuova procedura - prevista dall'art. 17 bis, comma 6 della l.r. n. 22/02 - per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze, con DGR n. 15 del 7.1.2020 "ha confermato l'accreditamento istituzionale a valere dal 1.1.2020 per tre anni fino al 31.12.2022".

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nella sopra descritta Unità di Offerta accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività dalle disposizioni regionali per queste previste e del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna regione nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell'allegato A;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
 - pubblicazione nel proprio sito ufficiale di quanto eventualmente percepito qualora risulti destinatario di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all'erogazione di servizi (L.R. 23 del 29.6.2012, art. 15).

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto delle procedure di inserimento e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nello schema allegato A.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese sulla base delle tariffe vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, con riferimento al valore di ciascuna retta stabilita dall'attuale normativa della Regione Veneto (DGR n. 3703

del 28.11.2006) per ogni specifica tipologia di servizio in premessa citata, così di seguito - IVA esclusa - determinate:

Tipologia di Servizio	retta
Residenziale tipo B (intensivo)	65,00
colloquio effettuato da medico o psicologo	19,03
colloquio effettuato da altro operatore	9,52

Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato l'Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalle DGR n. 2212/16 e n. 1999/17 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, di seguito riportate:

... "Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti".

... "L'Azienda ULSS erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all'Azienda Ulss competente territorialmente il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione a ciascun servizio."

... "Dal sistema informativo GEKI dovrà essere evidente il dettaglio dell'Ulss di appartenenza dell'assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale."

... "Nei saldi trimestrali definiti in riferimento ai budget assegnati agli enti gestori (corrispondenti alla somma dei budget dei servizi dell'Ente Gestore), è consentita la compensazione fra le quote dei servizi gestiti dallo stesso ente; ossia la quota di un servizio che ha superato il budget assegnato può compensare quella di un altro servizio, sempre dello stesso ente gestore, che non ha raggiunto la quota assegnata di budget.

Lo stesso principio di compensazione va applicato alle rendicontazioni trimestrali. Più precisamente: il saldo di ogni trimestre non può superare la quota corrispondente ad un quarto della quota annua assegnata all'ente gestore, ma è consentito riportare eventuali quote eccedenti nella rendicontazione dei trimestri successivi in cui non sono state raggiunte le quote massime trimestrali di saldo.

In ogni caso il saldo finale annuo di ciascun Ente Gestore va corrisposto in funzione dei servizi erogati ma non oltre la quota annua assegnata dalla regione all'Ente Gestore."

In forza del presente accordo contrattuale l'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.

L'Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l'équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione.

Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93.

In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel

rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1 gennaio 2021 e ha durata triennale. Non è ammessa la proroga automatica.

Esso si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS: il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva inoltre di disporre analogha sospensione, per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Effetti dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni del Ministero della Sanità - Servizio Centrale Dipendenze Alcol e Sostanze Stupefacenti - richiamate nella circolare della Regione Veneto 29.11.94 prot. 5209/20720, le quali legittimano alla stipula della convenzione soltanto l'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e sottolineano "l'efficacia" che tale convenzione "ha nei confronti di tutte le altre USL anche se ubicate fuori Regione".

Articolo 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 11 - Privacy

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Soggetto accreditato è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, l'erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Articolo 12 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute in via esclusiva al giudice del foro competente.

Articolo 13 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 14 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Giuseppina Bonavina

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
dott. Giovanni Ramonda

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8
Il Direttore Generale
dott.ssa Giuseppina Bonavina

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
dott. Giovanni Ramonda

Data

ALLEGATO A

PROTOCOLLO tra L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" e il Soggetto accreditato

PROCEDURE DI INSERIMENTO E DI GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DEGLI OSPITI ASSISTITI NELLA STRUTTURA

I percorsi terapeutico-riabilitativi si rivolgono a pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope residenti sia nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica che fuori territorio, avviati da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente che si assume anche l'onere del pagamento della retta.

Modalità di ammissione del paziente.

L'ammissione al trattamento in comunità nella strutture e tipologie di offerta individuate avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990, e secondo le modalità di seguito descritte. Si richiama nel merito quanto stabilito dalla DGR 2212/16, così come sotto riportato:

“Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:

- 1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;*
- 2. individua obiettivi e durata del percorso;*
- 3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;*
- 4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;*
- 5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale.*

Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.

L'ammissione ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo prodotto in allegato redatto sullo schema tipo di cui al DM 19.2.93, che deve essere controfirmata per accettazione dal Soggetto accreditato. Il riconoscimento della prestazione economica dovuta non può avere decorrenza anteriore alla data di inserimento formalizzata dal Ser.D.

L'ammissione è subordinata all'assenso del paziente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Gestione del programma: permanenza, trasferimenti interni e assenze.

Nello svolgimento del progetto il Soggetto accreditato si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, la tutela della privacy e il consenso informato.

Per ciascun paziente inserito il Soggetto accreditato provvede a predisporre un progetto individuale di riabilitazione e reinserimento in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D, indicando il periodo presunto di permanenza in comunità.

Il Ser.D verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico. Ogni eventuale variazione del progetto riabilitativo è congiuntamente concordata, e viene formalizzata.

Parimenti per iscritto il Soggetto accreditato deve comunicare con immediatezza al Ser.D ogni sospensione e/o interruzione del programma intrapreso a qualsiasi titolo essa avvenga (ricovero in strutture sanitarie, temporanei periodi di rientro al domicilio, etc), nonché la sua cessazione (per autodimissioni o abbandono) o positiva conclusione.

Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare con uguale modalità l'esistenza di ciascun impedimento che, causato dal paziente, renda impossibile effettuare la prestazione concordata.

Per esigenze terapeutico-riabilitative il medesimo Soggetto può operare il trasferimento del paziente nell'ambito delle sedi operative di cui la comunità si compone come in premessa descritte, concordandolo con il Ser.D di residenza dell'utente e dandone al Servizio comunicazione scritta.

Durata e conclusione del programma.

La durata del progetto è stabilita a priori con il Servizio inviante.

Qualora, durante lo svolgimento del percorso riabilitativo, se ne valuti e se ne motivi l'opportunità, la stessa può essere congiuntamente ridefinita, riconsiderando e conseguentemente modificando tempi di realizzazione, modalità di attuazione e obiettivi da realizzare.

Al termine del programma concordato verranno congiuntamente verificati i risultati conseguiti.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un ulteriore prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un nuovo periodo, concordemente determinato.

L'Azienda ULSS 8 Berica, nel provvedere al monitoraggio in progress del percorso riabilitativo intrapreso dai pazienti e alla valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti, può:

- compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari,
- vigilare sull'appropriatezza dei requisiti concordati per tutti gli altri livelli di intervento,
- accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia documentale riguardante l'organizzazione e la gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.